



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 112/17/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELESTUDIO
MODENA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TELESTUDIO MODENA”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 5-TER,
COMMI 1 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 2/2017/FEBBRAIO/PROC. N. 1.10.22/2 - PROC. 28/17/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Emilia-Romagna, del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 10 luglio 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna è stata accertata e contestata - cont. n. 2/2017/febbraio/proc. n. 1.10.22/2 - in data 7 febbraio 2017 nonché notificata in data 9 febbraio 2017, alla società Telestudio Modena S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telestudio Modena*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 4 al giorno 9 novembre 2016; in particolare, in fasce orarie non consentite sul predetto

servizio di media audiovisivo sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, che i conduttori hanno invitato a utilizzare, per fornire le previsioni del gioco del lotto.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna, con deliberazione adottata in data 28 marzo 2017, ha proposto a questa Autorità di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Telestudio Modena S.r.l. pari a euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00), ossia corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sei giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni risulta meritevole di accoglimento ad eccezione dell'applicazione dei criteri di determinazione dell'entità della sanzione amministrativa da irrogare alla società Telestudio Modena S.r.l.

La predetta società, infatti, è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, in fasce orarie non consentite, tra le ore 07:00 e le ore 23:00, sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo e si è indotto i telespettatori a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 5-ter ai servizi di media audiovisivi è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto (comma 1) e che è fatto divieto di trasmettere le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 3);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio

e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Telestudio Modena S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura del minimo edittale come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura pari a euro 6.198,00 (seimilacentonovan-totto/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sei giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telestudio Modena S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telestudio Modena*” (cod. fisc. 01997930365) con sede legale in Modena (MO), alla via Albareto, n. 43, di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 112/17/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 112/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

